

Prot. N.	9203
Del	05/02/2018
Tit./Cl. CONV.	III/14 - Partenza
Secreti n.	53 12018

## CONVENZIONE

### TRA


l'Università degli Studi di Messina (in seguito denominata solo "Università"), con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837 Partita I.V.A. 00724160833, in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore *pro-tempore*, Prof. Pietro Navarra, nato a Messina il 30 agosto 1968, domiciliato per la carica al Rettorato P.zza Pugliatti, 1, Messina;

### E

la Unimelab s.r.l., con sede in Messina, Piazza Salvatore Pugliatti, 1, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Giuseppe Galatà, nato a Feltre (BL) il 3 novembre 1961, codice fiscale GLTGPP61S03D530P;

### PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività, fra cui l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento;
- l'art. 16 dello stesso Decreto detta disposizioni in merito alle società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordinando la disciplina nazionale in materia di *in house providing* con quella europea;
- gli Organi collegiali dell'Ateneo con deliberazioni assunte nelle sedute dell'11 maggio 2016 e del 22 giugno 2016 hanno approvato le linee di indirizzo finalizzate alla costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Unimelab s.r.l." al fine di erogare all'Università servizi strumentali, ai sensi del citato art. 16;
- con atto del Notaio Eloisa Germanà (Rep. n.712, Racc. n. 461 ), registrato a Barcellona Pozzo di Gotto in data 08/07/2016, l'Università degli Studi di Messina ha costituito una società *in house providing*, denominata "Unimelab s.r.l.", totalmente ed esclusivamente partecipata dalla stessa, al fine di concedere alla nuova società l'uso – non esclusivo – delle attrezzature scientifiche dell'Ateneo ed in particolare dei parchi tecnologici CERISI, PAN-LAB, CIPE e dei laboratori complementari e integrati con la nuova piattaforma tecnologica;
- nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2016 è stato approvato il Regolamento che disciplina il funzionamento, la gestione e i compiti istituzionali della

 predetta società, la cui applicabilità è stata subordinata alla stipula della presente convenzione;

- nella seduta del 1° febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha apportato delle modifiche al suindicato Regolamento, in seguito alle modifiche normative intervenute in materia;
- il suddetto Regolamento prevede la nomina per ciascuno dei laboratori delle diverse Aree applicative di un Responsabile Scientifico di Laboratorio, docente di ruolo dell'Ateneo ed avente documentate competenze tecnico-scientifiche, che, tra l'altro, sovrintende alle attività operative del laboratorio di competenza, promuove e coordina l'attività di addestramento e di aggiornamento del personale tecnico, svolge attività di consulenza sulle tecniche strumentali ed ogni altra attività indicata nel Regolamento;
- l'Unimelab s.r.l., nello svolgimento della propria attività, dovrà attenersi a quanto stabilito dal citato regolamento – che viene allegato alla presente convenzione per farne parte integrante –, il quale prevede altresì l'approvazione di un tariffario generale per prestazioni che viene definito annualmente dall'organo amministrativo della società per ogni singolo Laboratorio.

#### CONSIDERATO CHE

- la costituzione di una società *in house* dell'Università di Messina avente il compito di gestire il parco tecnologico PANLAB, CERISI, CIPE appare opportuna sia per ragioni di natura economica, atteso che la gestione unitaria del parco tecnologico genera inevitabili economie di scala (unico ufficio amministrativo, di contabilità, di marketing e di promozione dei servizi, così come gli organi di controllo e di governo), sia per ragioni legate alla natura delle prestazioni, in quanto si tratta di una prevalente attività commerciale, avente ad oggetto l'erogazione di servizi alle imprese che non può essere condotta efficacemente attraverso le strutture dipartimentali universitarie e che dovrà, pertanto, avvenire sulla base di un approccio gestionale di tipo privatistico per operare secondo criteri di qualità, dinamicità, concorrenza e, soprattutto, di flessibilità dell'organizzazione di lavoro;
- l'atto costitutivo della predetta società prevede che i laboratori tecnologici e le relative dotazioni dovranno essere concesse in godimento dall'Università alla Unimelab S.r.l., in forza di apposita convenzione;

- pertanto, si ritiene necessaria la stipula di una convenzione che regolerà non solo l'utilizzo dei laboratori, ma anche l'accesso alle strutture da parte degli utenti interni ed esterni previamente autorizzati;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE  
CONVENGONO**

Quanto segue:

**Art. 1 - OGGETTO**

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione della concessione in uso e della gestione, da parte della Unimelab s.r.l., dei laboratori tecnologici dell'Università di Messina e delle relative dotazioni per lo svolgimento di attività di ricerca e consulenza nei settori di competenza coerenti con le piattaforme tecnologiche concesse in uso, sia direttamente che tramite la creazione di spin off. A tal fine, la Società gestisce e utilizza le grandi attrezzature in suo possesso, fornendo la disponibilità di strumenti tecnico-scientifici e servizi per lo svolgimento delle attività istituzionali di ricerca e di didattica; promuove e coordina collaborazioni con Università, Enti esterni pubblici o privati; fornisce prestazioni tecniche, consulenze scientifiche e altri servizi ad Università, Enti esterni, pubblici e privati che ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa regolamentare.

**Art. 2 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

L'Università, tramite la sottoscrizione del presente atto, concede in comodato d'uso a titolo gratuito, alla Unimelab s.r.l. l'uso dei parchi tecnologici di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante della presente convenzione.

La Unimelab s.r.l. s'impegna ad utilizzare e conservare i beni immobili e mobili, le attrezzature tecnologiche, i materiali e le pertinenze assegnate con il presente atto con la diligenza del buon padre di famiglia, mantenendoli in buono stato di conservazione in rapporto al deperimento naturale dovuto all'usura e provvedendo alle opportune riparazioni.

Pertanto, tutte le spese di manutenzione ordinaria delle attrezzature utilizzate, anche in via non esclusiva, dalla Unimelab s.r.l. sono a carico della stessa, mentre quelle relative alla pulizia dei locali, vigilanza, consumo di energia elettrica, gas e utenze telefoniche e la manutenzione straordinaria sono a carico dell'Università.



Il rinnovo delle attrezzature e gli interventi di riparazione particolarmente onerosi vengono valutati sulla base delle disponibilità economiche della Società di concerto con l'Università.

La Unimelab s.r.l., infine, può concedere la gestione dei parchi tecnologici e la loro fruizione anche a soggetti terzi, mediante apposite convenzioni formulate in coerenza alla convenzione-tipo approvata dagli organi di Governo dell'Ateneo e allegata alla presente convenzione.

### **Art. 3 – ACCESSO ALLE STRUTTURE**

L'accesso ai laboratori è consentito al personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo, a studenti, dottorandi e specializzandi iscritti a corsi di studio presso l'Università nonché al personale di Università, Enti esterni, pubblici e privati, con i quali è stata stipulata apposita convenzione, ai sensi del precedente articolo, o ad altri soggetti che abbiano rapporti di collaborazione e/o studio e ricerca con l'Università, autorizzati dall'organo amministrativo della Società, su proposta del Responsabile Scientifico di Laboratorio.

L'accesso ai laboratori e l'utilizzo delle apparecchiature avviene solo in presenza di personale autorizzato e secondo i tempi e le modalità stabilite dal Responsabile Scientifico del Laboratorio.

E' assolutamente vietata la permanenza autonoma presso i laboratori di utenti e operatori esterni o interni non autorizzati.

L'utilizzo esterno delle attrezzature mobili utilizzabili per attività esterne deve essere autorizzato dal Responsabile Scientifico di Laboratorio.

### **Art. 4 - RETE TELEMATICA E UTILIZZAZIONE DEL SOFTWARE**

Il personale, anche esterno, della Unimelab s.r.l. godrà dell'accesso ai sistemi telematici presenti nei vari laboratori ed alla rete informatica d'Ateneo ed usufruirà altresì dei servizi bibliotecari dell'Università, in modalità cartacea e/o elettronica.

L'Università garantirà, inoltre, l'accesso ai propri software di analisi e ricerca al personale autorizzato.

### **Art. 5 - PERSONALE E SICUREZZA**

La società, per le attività indicate nella convenzione, si potrà avvalere di personale universitario e/o, ove necessario, dell'apporto di personale esterno. In ogni caso, il personale esterno che la Unimelab s.r.l. impiegherà nei laboratori oggetto della convenzione è a suo esclusivo carico,

compresi tutti gli oneri derivanti (contributi previdenziali), restando l'Università estranea ad ogni relativo rapporto.

Inoltre, la Unimelab s.r.l. si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri in materia. Il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano in quelle della Unimelab s.r.l. e sono a suo carico tutti gli obblighi e oneri di cui al suindicato D.Lgs. n. 81/08.

La Unimelab s.r.l. si impegna a far rispettare al proprio personale le norme antinfortunistiche vigenti comprese quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08.

A tal fine dichiara di aver preso conoscenza ed essere in possesso (o, in ogni caso, al momento della consegna) del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e reso disponibile dall'Università, nonché di adeguarsi a tutte le sue prescrizioni e di assumere ogni responsabilità legata alla gestione della sicurezza e all'utilizzo di attrezzature ed impianti.

#### **Art. 6 - SPESE GESTIONALI**

Tutte le spese di gestione e di funzionamento della Unimelab s.r.l. sono a totale carico di quest'ultima. A titolo esemplificativo, sono incluse in questa categoria, tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Società, ovvero quelle per il pagamento dei propri dipendenti e collaboratori, le spese commerciali, legali, di cancelleria, di rappresentanza, di installazione o manutenzione di propri sistemi informatici ecc.

#### **Art. 7 - RESPONSABILITA'**

La Unimelab s.r.l. è ritenuta responsabile di qualsiasi fatto doloso o colposo imputabile al proprio personale o a collaboratori coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione che cagionino danni all'Università, a terzi o a cose di terzi e si impegna a provvedere, a propria cura e spese, al risarcimento di tutti i danni ed alle eventuali riparazioni di beni danneggiati.

La Unimelab s.r.l. si impegna a stipulare apposita polizza di assicurazione per coprire i rischi menzionati in tale articolo.



## **Art. 8 - FACOLTA' DI RECESSO**

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo, senza diritto ad alcun indennizzo o risarcimento del danno, nell'ipotesi di scioglimento per qualsiasi causa della Società o qualora l'Università decida di internalizzare la gestione dei laboratori o attribuire la stessa e/o l'utilizzo delle strutture di ricerca di titolarità dell'Università, oggetto del presente accordo, ad un soggetto terzo.

In caso di recesso, qualora la Unimelab s.r.l. abbia effettuato – previa autorizzazione – interventi strutturali o impiantistici, avrà diritto alla restituzione delle spese (appositamente rendicontate) sostenute per la loro realizzazione.

## **ART. 9 TERMINE**

La presente convenzione sarà valida per anni 10 (dieci), a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata con le stesse modalità e formalità previste per la sua sottoscrizione.

## **Art.- 10- NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle vigenti norme in materia.

Allegati:

- 1) Elenco laboratori;
- 2) Regolamento Unimelab;
- 3) Convenzione-tipo.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore  
Prof. Pietro Navarra

Per Unimelab s.r.l.

L'Amministratore Unico  
Dott. Giuseppe Galati